REGOLAMENTO (CEE) N. 3486/81 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1981

che rispristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tabacchi grezzi o non lavorati, diversi dal tipo « Virginia », delle sottovoci 24.01 ex A e ex B della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3321/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3321/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1981 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per i tabacchi in questione, entro il limite di un massimale comunitario di 2 550 tonnellate ; che, ai sensi dell'articolo 4 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei tabacchi in causa originari di tutti i paesi e territori beneficiari, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione ;

considerando che, alla data del 25 novembre 1981, le importazioni nella Comunità di detti tabacchi originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3321/80 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dall'11 dicembre 1981, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3321/80 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
24.01 ex A ex B	Tabacchi grezzi o non lavorati, diversi tal tipo « Virginia »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

[1] GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 82.